

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO Benevento

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con Decreto Rettorale numero 335 del 15 marzo 2022

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Emanato con Decreto Rettorale numero 335 del 15 marzo 2022

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 2

Obiettivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca

- 1. I Corsi di Dottorato di Ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi del Sannio.
- 2. La formazione dottorale è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie e qualificanti per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Articolo 3

Requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca

3. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati previo accreditamento concesso dal Ministero competente, su conforme parere dell'ANVUR, secondo i criteri e le modalità previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021.

Articolo 4

Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

- 1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, entro i termini resi noti con apposita circolare, su conforme parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere vincolante del Senato Accademico.
- 2. I corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi del Sannio sono istituiti con decreto del Rettore.
- 3. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato, l'Università può istituire ed attivare una o più scuole di dottorato con l'attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi di dottorato e di gestione delle attività comuni.
- 4. L'istituzione e l'attivazione delle Scuole di Dottorato sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, su conforme parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 5 Tematiche e durata

1. Il corso di dottorato deve far riferimento a tematiche e metodologie di ricerca affini e tra loro coerenti; può essere organizzato in più curricula.

- 2. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche.
- 3. Salva diversa disposizione, di norma, i corsi di dottorato attivati dall'Ateneo avviano le relative attività formative con l'inizio dell'anno accademico.

Articolo 6 Organi e regolamento del corso di dottorato di ricerca

- 1. Sono organi direttivi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti.
- 2. Ogni corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento. I regolamenti dei corsi possono prevedere le figure di supervisori dei diversi curricoli, designati dal collegio dei docenti con compiti individuati dal coordinatore. È anche possibile prevedere una giunta dei supervisori, presieduta dal coordinatore del dottorato, con funzioni consultive.

Articolo 7 Composizione del collegio dei docenti

- 1. Il collegio dei docenti, ai sensi della normativa vigente, è composto da un minimo di dodici componenti compreso il coordinatore, di cui almeno la metà scelta tra professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
- I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
- 3. Fermo restando quanto previsto ai numeri 1 e 2, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
- 4. I membri del collegio dei docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento coinvolto nel corso di dottorato o, nel caso di richiesta presentata da più Dipartimenti, secondo le modalità previste nella richiesta di attivazione;
- 5. I docenti e i ricercatori di altri Atenei e di Enti pubblici di Ricerca possono essere nominati membri del collegio, previo nulla osta dell'Ateneo o Ente Pubblico di Ricerca di appartenenza.
- 6. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 del citato e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del citato Decreto Ministeriale.

- 7. Gli interessati a partecipare al collegio dei docenti devono presentare annualmente apposita domanda al Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento valuta le richieste presentate tenendo conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 8. Le variazioni nella composizione del collegio dei docenti sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento interessato e comunicate all'ufficio competente, garantendo la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente e degli ambiti disciplinari del corso.
- 9. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del collegio dei docenti è integrata dai rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale e non hanno diritto di voto.

Articolo 8 Competenze del collegio dei docenti

- 1. Il collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.
- 2. Le riunioni del collegio sono convocate dal coordinatore e, in caso di nuova istituzione del corso, dal Direttore del Dipartimento o dal decano del dipartimento proponente. Possono essere svolte anche per via telematica, con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal presidente, di norma il coordinatore e dal segretario, designato dal presidente. Il verbale deve essere trasmesso ai competenti uffici dell'amministrazione per i conseguenti adempimenti. Le funzioni di presidente e segretario non possono coincidere.
- 3. Oltre alle altre funzioni individuate dalla normativa vigente il collegio dei docenti:
 - a. definisce i criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato e le modalità di selezione dei candidati;
 - b. programma le attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando. A tal riguardo può proporre la sottoscrizione di convenzioni aventi ad oggetto modalità di attuazione delle attività di ricerca in collaborazione con imprese, anche presso le loro sedi operative;
 - c. definisce i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti da ciascun dottorando;
 - d. delibera l'ammissione del dottorando agli anni successivi al primo;
 - e. autorizza il dottorando allo svolgimento di altre attività compatibili con la frequenza del corso di dottorato;
 - f. autorizza il dottorando allo svolgimento di periodi di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
 - g. individua e nomina i valutatori delle tesi di dottorato;
 - h. delibera l'ammissione del dottorando all'esame finale;
 - i. definisce le date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 - j. individua i nominativi dei componenti della commissione per la prova di ammissione al corso di dottorato e della commissione per l'esame finale;
 - k. propone l'approvazione di convenzioni con atenei ed enti di ricerca, con imprese, con istituzioni estere, anche ai fini di eventuali co-tutele o del rilascio di eventuali titoli doppi, congiunti o multipli ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
 - autorizza il dottorando a svolgere, quale parte integrante del programma formativo, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché attività didattica integrativa, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - m. valuta le istanze di sospensione e proroga presentate dal dottorando ai sensi degli artt.18 e 19;

- n. autorizza lo svolgimento di eventuali prestazioni professionali di tipo occasionale.
- 4. Il collegio può altresì programmare l'obbligatorietà di insegnamenti che si possono concludere con un esame di profitto da svolgersi con le medesime modalità, anche di verbalizzazione, previste per gli esami dei corsi di laurea. In tali casi gli esami sostenuti sono registrati nella carriera del dottorando.
- 5. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 9 Coordinatore

- 1. Il collegio dei docenti elegge al suo interno il coordinatore del dottorato tra i professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti all'Università degli Studi del Sannio, salva diversa indicazione nel caso di dottorati in convenzione. Il coordinatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza o a seguito dell'indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia a tempo pieno. Possono essere eletti soltanto coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- 2. Salva diversa indicazione nel caso di dottorati in convenzione, l'elezione del coordinatore è indetta dal Decano del collegio dei docenti. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del collegio dei docenti. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno. All'elezione deve partecipare almeno la maggioranza assoluta dei componenti il collegio. Risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, risulterà eletto il docente più anziano in ruolo e, a parità di anzianità, il più anziano in età anagrafica. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.
- 3. Il coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. L'incarico decorre dall'inizio dell'anno accademico del nuovo ciclo.
- 4. Con la nomina, il coordinatore assume anche la gestione delle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
- 5. Il coordinatore:
 - a. ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività:
 - b. convoca e presiede il collegio dei docenti e attua le relative deliberazioni;
 - c. predispone una relazione annuale sull'andamento del corso da sottoporre all'approvazione del collegio dei docenti;
 - d. può nominare, tra i professori appartenenti al collegio, un vice coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - e. adotta i provvedimenti di necessità ed urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del collegio;
 - f. è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e a informare con immediatezza il collegio e i direttori di dipartimento nel caso in cui tali requisiti vengano meno.
- 6. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte del coordinatore, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal decano dei docenti di prima fascia del collegio. L'elezione del nuovo coordinatore dovrà tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione del coordinatore. Il nuovo coordinatore rimane in carica per un triennio.

Articolo 10

Supervisore e co-supervisore

- 1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
- 2. I supervisori sono responsabili dei dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi. Nel caso di supervisori esterni al collegio, essi sono invitati a partecipare alle sedute del collegio con voto consultivo, limitatamente alle questioni inerenti al dottorando loro assegnato.

Articolo 11

Modalità di accesso ai corsi di dottorato di ricerca

- 1. Possono accedere al dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del bando di:
 - a. laurea magistrale o laurea specialistica;
 - b. laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;
 - c. titolo accademico conseguito all'estero, accertato come idoneo nel rispetto della normativa vigente dalla commissione per l'esame di ammissione.
- 2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
- 3. L'ammissione al corso di dottorato avviene attraverso una selezione pubblica indetta, almeno una volta all'anno, che deve essere di norma pubblicata entro il 30 giugno di ogni anno e concludersi entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
- 4. Il bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Università degli Studi del Sannio, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. In caso di contestazione fa fede il testo in lingua italiana.
- 5. Nel bando sono indicati:
 - a. i corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
 - b. i criteri di accesso, i posti messi a concorso, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, anche a distanza, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
 - c. le lingue di cui è richiesta la conoscenza;
 - d. i documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione.

Fa parte integrante del bando una scheda analitica di dettaglio predisposta per ciascun dottorato.

- 6. Parte dei posti a concorso può essere riservata a borsisti di stati esteri o nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale, nonché con o senza borsa ovvero con altre forme di finanziamento a laureati che hanno conseguito il titolo richiesto per l'ammissione al corso di dottorato in università estere. Possono essere stabilite modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 3 del presente articolo.
- 7. Il numero dei posti ordinari messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, potrà subire un incremento qualora, prima delle procedure selettive, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
- 8. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato, purché le tematiche siano differenti da quelle relative al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la

borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

Articolo 12

Commissioni per l'esame di ammissione

- 1. La commissione per l'esame di ammissione, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari, è nominata con decreto del Rettore su proposta del collegio dei docenti che individua i membri effettivi e una graduatoria di almeno tre membri supplenti.
- 2. La commissione nomina al proprio interno il presidente, tra i professori di ruolo, e il segretario.
- 3. In caso di rinuncia di un componente, il presidente provvede all'individuazione del sostituto, nel rispetto della graduatoria, tra i supplenti.
- 4. La commissione esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al corso di dottorato e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
- 5. Gli esperti di cui al comma precedente vengono designati dal coordinatore del dottorato e nominati con Decreto del Rettore.

Articolo 13

Immatricolazioni e iscrizioni agli anni successivi

- 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito devono presentare la domanda di immatricolazione con le modalità e nei termini indicati con apposito avviso.
- 2. Fermo restando l'obbligo del perfezionamento dell'immatricolazione e il parere positivo del collegio dei docenti, l'inizio della frequenza del primo anno di corso potrà essere differito dal coordinatore all'anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d'ingresso. Possono, altresì, essere concessi ai candidati altri eventuali differimenti dell'inizio della frequenza, previa istanza motivata e documentata e parere favorevole del collegio dei docenti.
- 3. Il dottorando è ammesso all'anno successivo previa valutazione positiva del collegio dei docenti sull'attività svolta e presenta la domanda di iscrizione con le modalità e nei termini indicati con apposito avviso.

Articolo 14 Borse di studio

- 1. Le borse di dottorato hanno durata annuale e, per gli anni successivi al primo, sono rinnovate previa verifica dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo.
- 2. L'importo della borsa di dottorato, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.
- 3. La borsa di dottorato non può essere cumulata con gli assegni di ricerca o con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
- 4. Nel caso in cui il dottorando non sia valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di studio o rinunci alla stessa o abbandoni gli studi, l'importo non utilizzato della borsa di studio è assegnato su

- iniziativa del collegio dei docenti a un dottorando privo di borsa del medesimo ciclo o, in mancanza, anche di altri cicli attivi del corso di dottorato, secondo la posizione nella graduatoria di merito, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema.
- 5. La borsa di studio può essere incrementata nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzioni e consorzi.
- 6. Al dottorando deve essere garantita la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 2. Tale budget, finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale del dottorato, le spese pertinenti al percorso formativo, ed i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, sono gestiti dal Dipartimento sede amministrativa su indicazioni del collegio dei docenti.
- 7. le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Articolo 15 Dottorato industriale

- 1. Le Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese italiane o estere, che svolgono una qualificata, attività di ricerca e sviluppo.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
- 3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
- 4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, possono:
 - a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità,
 l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
- 5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 16

Dottorati di interesse nazionale

- 1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di Cofinanziamento.
- 2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di
 obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi
 compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
 amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei
 relativi Piani nazionali;
 - b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno un'Università e almeno quattro soggetti di cui al successivo articolo 23, comma 1, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d. prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi della normativa vigente, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
- 3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 11, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 17 Diritti e doveri dei dottorandi

- 1. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso, perdura fino al conseguimento del titolo, all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con decreto rettorale.
- 2. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale, fatte salve espresse autorizzazioni del collegio dei docenti nel rispetto della normativa vigente.
- 3. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Gli Organi competenti dell'Ateneo potranno stabilire un limite massimo al reddito del dottorando compatibile con la borsa di studio.
- 4. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

- 5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al *budget* per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art. 14, comma 6.
- 6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
- 8. La formazione del dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti, può comprendere eventuali attività di studio e di ricerca all'estero e l'effettuazione di stage non retribuiti presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, esteso ad un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzioni e consorzi.
- 8. I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.
- 9. I dottorandi hanno l'obbligo di:
 - a. frequentare le attività didattiche previste dai corsi;
 - b. svolgere l'attività di ricerca assegnata dal collegio dei docenti;
 - c. sostenere le previste verifiche;
 - d. presentare al collegio dei docenti, ogni volta che venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca.
- 10. Salvo diversa disposizione normativa, la frequenza ai corsi di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, a corsi di studio di qualsiasi livello, a scuole di specializzazione e a master di I e II livello, inclusi i corsi erogati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Articolo 18 *Sospensione*

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta motivata del dottorando, una sospensione della frequenza per comprovati, idonei, motivi, per una durata massima di sei mesi.
- 2. Salvo diversa disposizione normativa, i periodi di sospensione della frequenza del corso di dottorato e di proroga, di cui al successivo articolo, non potranno superare complessivamente la durata di diciotto mesi.
- 3. Il periodo corrispondente alla sospensione dovrà essere recuperato alla fine del ciclo. Durante tale periodo è sospesa l'erogazione della borsa di studio, se prevista, e il dottorando non può compiere alcun atto di carriera.
- 4. Il dottorando mantiene i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le

annualità di borsa non possono eccedere la durata legale del corso.

Articolo 19 *Proroga*

- 1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
- 2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
- 3. I periodi di proroga di cui ai commi 1 e 2 e di sospensione, di cui al precedente articolo, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 20 Esclusione, decadenza e rinuncia agli studi

- 1. Il dottorando può essere escluso dal corso, anche in corso d'anno, per una prolungata e non giustificata assenza o a seguito di un giudizio negativo sull'attività svolta. L'esclusione è disposta con decreto rettorale, previa motivata delibera del collegio dei docenti, sentiti il supervisore e l'interessato.
- 2. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale nei termini previsti è dichiarato decaduto con decreto rettorale.
- 3. In qualsiasi momento il dottorando ha diritto di rinunciare al corso di dottorato dandone comunicazione scritta al Rettore. Gli effetti della rinuncia decorrono dalla data di presentazione della stessa. La rinuncia è definitiva.
- 4. L'esclusione, la decadenza o la rinuncia agli studi comportano l'interruzione immediata dell'erogazione della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del dottorato.

Articolo 21 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

- 1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore o secondo le modalità previste in convenzione.
- 2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La Tesi redatta in lingua italiana o inglese, è corredata da una sintesi in lingua inglese.
- 3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, nominati dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
- 4. L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti ed è subordinata al deposito della tesi, in formato elettronico, nell'archivio dell'Ateneo.

Articolo 22

Esame finale e Conferimento del titolo di dottore di ricerca

- 1. La discussione della tesi si svolge pubblicamente davanti a una commissione nominata con decreto del Rettore su proposta del collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere che individua i membri effettivi ed almeno un membro supplente.
- 2. La commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche dei candidati.
- 3. Almeno due componenti della commissione devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al corso di dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.
- 4. I supervisori, i co-supervisori ed i valutatori della tesi non possono essere componenti della commissione.
- 5. La commissione nomina al proprio interno il presidente tra i professori di ruolo e il segretario.
- 6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le modalità di composizione della commissione sono definite nei relativi accordi.
- 7. Ai fini della certificazione di *doctor europaeus*, il dottorando può presentare istanza al coordinatore per sostenere l'esame finale nel rispetto delle condizioni delineate dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla *European University Association* (EUA).
- 8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Articolo 23

Corsi di dottorato, anche internazionali, in consorzio o in convenzione

- 1. L'Università degli Studi del Sannio può istituire e attivare, a seguito della stipula di convenzioni e previo accreditamento, corsi di dottorato in collaborazione con altre università oppure con enti di ricerca pubblici o privati oppure con imprese, italiani o straniere, o anche con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
- 2. L'Università può anche partecipare a consorzi con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto nel rispetto della normativa vigente.
- 3. L'attivazione di un dottorato internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, presuppone:
 - a. una stretta collaborazione didattica tra le sedi, con scambi tra docenti;
 - b. un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;
 - c. un'equa ripartizione degli oneri;
 - d. la partecipazione dei docenti di ogni università cooperante alle varie fasi del dottorato;
 - e. un'ampia mobilità dei dottorandi tra le sedi.
- 4. La partecipazione dell'Università a corsi di dottorato in consorzio o in convenzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento competenti, sentito il Nucleo di valutazione e previo parere vincolante del Senato accademico.

Articolo 24

Convenzioni per il finanziamento di borse di dottorato

1. L'Ateneo può sottoscrivere con enti pubblici o privati convenzioni finalizzate al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca.

- 2. In tal caso la stipula non può intervenire oltre la data antecedente a quella della prima prova concorsuale.
- 3. L'importo corrispondente all'intera borsa deve essere versato in data antecedente alla conclusione del concorso di ammissione. È fatta salva la possibilità di versare, entro l'anzidetto termine, la sola prima annualità della borsa di studio, garantendo l'intero importo della borsa.
- 4. Le borse di studio finanziate dall'ente pubblico o privato verranno assegnate sulla base della graduatoria di merito. Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate, le somme versate all'Università, previo consenso dell'ente finanziatore, potranno essere utilizzate per il ciclo successivo oppure restituite.
- 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle borse di dottorato finanziate da enti pubblici all'esito della selezione di progetti competitivi oggetto di specifica regolamentazione.

Articolo 25 Attività di formazione e ricerca in co-tutela

- 1. Il collegio dei docenti può proporre all'Ateneo la stipula di convenzioni per consentire a dottorandi di altre università la partecipazione ad attività di formazione e ricerca del dottorato, comprese le co-tutela e internazionali con supervisione congiunta di almeno due tutor, uno per ciascuna università partner.
- 2. Gli aspetti scientifici e amministrativi sono disciplinati dalla convenzione.

Articolo 26 Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

- 1. Il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene anche specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
- 2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Articolo 27 Entrata in vigore e norma transitoria

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione che avverrà con decreto rettorale e sarà pubblicato nell'albo on-line di Ateneo.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento previgente, fatta eccezione per i dottorandi che hanno ultimato il ciclo (XXXIV), e sono in attesa di sostenere l'esame finale, per i quali non si applicano le disposizioni contenute all'art 19 del presente regolamento, e per coloro che abbiano già beneficiato delle concessioni previste dal regolamento previgente.